

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

COMUNE DI CHARVENSOD

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 27

OGGETTO:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). MODIFICA TERMINI E MODALITA' DI RISCOSSIONE.

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome – Carica	Presente
SUBET Ennio - Sindaco	Sì
VIERIN Isidoro - Vice Sindaco	Sì
GALLO Antonio - Assessore	Sì
LOMBARDO Franco - Assessore	Sì
VONA Claudio - Consigliere	Sì
COME' Sara - Consigliere	No
BORBAY Ronny - Assessore	Sì
VIERIN Eva - Consigliere	Sì
BORBAY Nadia - Consigliere	Sì
COME' René - Consigliere	No
ALBANEY Joel - Consigliere	Sì
LUCIANAZ Manuela - Consigliere	Sì
CHUC Laurent - Consigliere	Sì
BOLLON Ester - Consigliere	No
SAVIOZ Pierre - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 3

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor CHIARELLA dott. Antonio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SUBET Ennio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RICHIESTI ed acquisiti i pareri preliminari previsti dalle norme vigenti favorevolmente espressi sulla bozza della seguente delibera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), finalizzata alla copertura dei costi per i servizi indivisibili, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della L. 147/2013, la TASI per gli immobili diversi dall'abitazione principale del possessore viene a gravare non soltanto sul proprietario/titolare di diritto reale sull'immobile, ma anche sul detentore, in percentuale che deve essere definita a livello regolamentare da parte del Comune, in quanto le due obbligazioni tributarie hanno natura autonoma;

CONSIDERATO altresì che l'art. 1, comma 688 della L. 147/2013, nella sua versione iniziale approvata nell'ambito della Legge di stabilità 2014 stabiliva che il versamento della TASI e della TARI avrebbe dovuto essere effettuato nel numero di rate ed alle scadenze stabilite da ogni Comune a livello regolamentare, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI;

CONSIDERATO che, alla luce di tali disposizioni, il Comune di Charvensod, con deliberazione di Consiglio del 17 marzo n. 04, ha approvato i regolamenti di disciplina della IUC ed, in particolar modo, della TASI e lo stesso giorno con successiva deliberazione di Consiglio n. 07, ha approvato le aliquote con riferimento alla TASI;

CONSIDERATO che nella suddetta deliberazione consiliare 07/2014 è stato stabilito che il versamento della TASI (rata unica), sia per quanto riguarda la quota a carico del proprietario (70%), sia per quanto riguarda la quota a carico dell'occupante (30%), è prevista in concomitanza alla scadenza del saldo della TARI, ovvero il 31 marzo 2015;

VISTO l'art. 1 comma 688, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68, il quale stabilisce che:

- 1) il versamento della TASI non deve più essere effettuato nei termini stabiliti dal Comune, bensì nei termini individuati dall'art. 9, comma 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e, quindi, alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;
- 2) con riferimento al solo anno 2014 è stato introdotto un regime provvisorio;

PRESO ATTO che il Governo e l'A.N.C.I. hanno concordato un rinvio del termine di pagamento della prima rata della TASI per tutti gli immobili. Tale norma è stata inserita

come emendamento al D.L. 66/2014, ma è stata anticipata con provvedimento d'urgenza da parte del Consiglio dei Ministri adottato in data 06/06/2014, nel quale risultano tre combinazioni possibili per il versamento della TASI (16 giugno, 16 ottobre e 16 dicembre 2014);

VISTA la nota del CELVA (Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta), pervenuta in data 9/06/2014 e protocollata al nr. 4511, con la quale viene rivolto l'invito a tutti i Sindaci di posticipare la scadenza per il pagamento dell'acconto della TASI 2014 al **31 agosto 2014**;

RITENUTO che tale provvedimento, che in ogni caso non si applicherebbe alla situazione del Comune di Charvensod, che ha già provveduto nei termini sopra indicati all'approvazione delle aliquote e del regolamento TASI, non risolva comunque il problema generato dalla definizione di termini di pagamento dello stesso tributo stabiliti a livello normativo, in analogia con quelli dell'IMU;

RITENUTO peraltro che le difficoltà di calcolo del nuovo tributo giustificano la scelta del Comune di accordare sia ai possessori che ai detentori degli immobili la possibilità di provvedere al versamento della TASI anche in 2 rate (31 agosto 2014 – 16 dicembre 2014) oppure in modo complessivo in sede di versamento del saldo IMU al 16 dicembre 2014;

CONSIDERATO che la TASI costituisce un'entrata di competenza esclusivamente comunale, per cui – non sussistendo esigenze di cassa che rendano strettamente necessario procedere all'incasso della TASI nei termini previsti per legge – una scadenza diversa non comporta nessuna conseguenza né a livello di entrate erariali, né tanto meno determina danno economico per il Comune, in quanto il ritardato incasso di tali somme è ampiamente compensato dalla minore attività che l'Ufficio Tributi dovrà effettuare in sede di controllo dei versamenti;

CONSIDERATO che la scelta del Comune di disattendere l'indicazione normativa con riferimento ai termini di versamento della TASI deve essere adottata nell'ambito di un provvedimento consiliare;

RICHIAMATO l'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera del Consiglio comunale del 17/03/2014, nr. 7;

RITENUTO opportuno modificare le aliquote TASI già approvate con la sopraccitata deliberazione consiliare n. 7/2014 in riferimento alle aree edificabili e di riapprovare quindi le seguenti nuove aliquote:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,70 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,70 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,70 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,00 per mille

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

presenti: nr 12
votanti: nr. 12
favorevoli: nr. 09
contrari: nr. 00
astenuti: nr. 03 (LUCIANAZ Manuela, CHUC Laurent e SAVIOZ Pierre)

DELIBERA

- 1) di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- 2) di approvare, pertanto, per l'anno 2014 le seguenti nuove aliquote:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,70 per mille
--	----------------

Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,70 per mille
---	----------------

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,70 per mille
--	----------------

Aliquota per le aree edificabili	0,00 per mille
----------------------------------	----------------

- 3) di stabilire, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 688 della L. 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, che il versamento della TASI dovuta, sia per i detentori (30%), sia i possessori (70%) dovrà intervenire entro il 31 agosto 2014, per quanto riguarda la prima rata, e non oltre il 16 dicembre 2014, per quanto riguarda il saldo.
- 4) di dare pertanto atto che, che ai sensi di quanto deliberato al punto 2), la scadenza della TASI per i contribuenti del Comune di Charvensod interverrà nei termini fissati dal Legislatore soltanto per quanto riguarda il tributo dovuto dai possessori e detentori, che dovranno provvedere in autoversamento alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di TASI alle rispettive 2 scadenze di cui sopra (31 agosto 2014 – 16 dicembre 2014), con possibilità di provvedere al pagamento di tale importo anche in modo complessivo in sede di versamento del saldo IMU al 16 dicembre 2014, non dovendosi dare applicazione, se non su base volontaria da parte del contribuente, a precedenti scadenze fissate a livello normativo;
- 5) di stabilire che, ai sensi di quanto deliberato al punto 3), non si renderanno applicabili né sanzioni né interessi nei confronti dei possessori di immobili che, in esecuzione del presente provvedimento, dovessero effettuare in modo complessivo e corretto il versamento della TASI dovuta per l'anno 2014 entro la scadenza per il pagamento del saldo del 16 dicembre 2014;

- 6) di stabilire che non verranno comunque applicate sanzioni nei confronti dei possessori e dei detentori di immobili che dovessero provvedere ad effettuare in modo non corretto il versamento della prima rata della TASI dovuta per l'anno 2014, ove la regolarizzazione del versamento del tributo avvenga entro la scadenza per il versamento del saldo;
- 7) di stabilire che l'esonero delle sanzioni non si applicherà tuttavia nei confronti dei possessori e dei detentori di immobili che dovessero omettere completamente il versamento della prima rata TASI dovuta per l'anno 2014;
- 8) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune nella sezione dedicata.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to SUBET Ennio

Il Segretario Comunale
f.to CHIARELLA dott. Antonio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 14/06/2014 ai sensi della legge regionale 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Charvensod, lì 14/06/2014

Il Segretario Comunale
f.to CHIARELLA dott. Antonio

E S E C U T I V I T A '

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a decorrere dalla data odierna ai sensi della legge regionale n. 54/1998, art. 52 ter.

Charvensod, lì 14/06/2014

Il Segretario Comunale
f.to CHIARELLA dott. Antonio

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Charvensod , lì

Il Segretario Comunale
CHIARELLA dott. Antonio